



CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO

C.A.P. 33054 PROVINCIA DI UDINE
C.F. 83000710307

Tel. 0431/409111
Fax. 0431/73288

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 12.03.2003

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 10.02.2010



COMUNE DI LIGNANO SABBIAADORO

PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 - 33054 - Lignano Sabbiadoro (UD) - Cod.Fis. 83000710307
Centralino tel. 0431409111 - fax . 043173288 - E-mail comune@lignano.org

Art. 1 – OGGETTO

1) Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione, l'accesso, le modalità di fruizione e di compartecipazione dell'utenza al servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni frequentanti le Scuole dell'infanzia (pubblica e paritaria), la Scuola primaria e la Scuola secondaria di 1° del Comune di Lignano Sabbiadoro.

Art. 2 – FINALITA'

1) Il servizio di trasporto scolastico si propone come intervento volto a concorrere alla effettiva attuazione del diritto allo studio, per assicurare la frequenza scolastica, integrare l'azione della scuola e della famiglia, affiancandosi agli alunni nel loro percorso formativo ed educativo.

Art. 3 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1) Il servizio è organizzato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla legislazione vigente, compatibilmente con le proprie risorse di bilancio.

2) La gestione del servizio e quanto ad esso connesso compete al Servizio Politiche giovanili, che provvede mediante affidamento in appalto a soggetti terzi incaricati dell' effettivo svolgimento del trasporto con propri automezzi.

3) Il servizio si effettua secondo il calendario scolastico, annualmente previsto dagli organi preposti, e viene altresì garantito, nei limiti delle previsioni dell'appalto in corso, quale sostegno alle iniziative didattiche ed educative della scuola o promosse dai servizi comunali (centri estivi), anche in accordo con le istituzioni scolastiche (visite guidate, iniziative culturali, educative, sportive ed ogni altra iniziativa, purchè di carattere formativo-educativo).

4) Il servizio viene previsto anche per i rientri pomeridiani, per il tempo pieno o altri servizi extra-scolastici (doposcuola) e viene garantito anche durante il periodo estivo per favorire la frequenza ai Centri estivi comunali. In ogni caso il servizio sarà garantito purchè il numero degli utenti per cui si chiede il trasporto sia superiore a 10.

5) Le singole scuole signaleranno, con congruo anticipo, esigenze, orari, numero degli utenti coinvolti nelle diverse iniziative promosse.

6) Compatibilmente con gli orari del servizio rivolto ai bambini della Scuola infanzia paritaria, in accordo con la Parrocchia, può essere garantito il servizio trasporto dei bambini che frequentano il catechismo nel pomeriggio.

7) In caso di sospensione dell' attività scolastica per attività sindacale o altro che si verifichi in orari diversi dall'orario scolastico ufficiale, il servizio potrà non essere garantito.

8) La sospensione del servizio può essere disposta solo a seguito di comunicazione scritta da parte dell'Istituto scolastico.

9) In caso di sciopero del personale scolastico, previa richiesta da parte della Scuola, potrà essere previsto solo il ritorno.

10) In caso di sciopero da parte degli addetti al trasporto scolastico sarà cura del Comune segnalare alle Scuole la data dello stesso.

11) In caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni tecniche o altri eventi non prevedibili nulla è dovuto dall'Amministrazione comunale agli utenti.

Art. 4 – PIANO ANNUALE DI TRASPORTO

1) Per ogni anno scolastico viene definito un piano di trasporto, che potrà essere modificato per ragioni di sicurezza, in caso di riduzione del numero degli utenti o per altre situazioni di emergenza.

2) Il Piano di trasporto viene elaborato tenendo conto dell'orario di funzionamento delle singole scuole e delle disponibilità dei mezzi e delle condizioni di appalto.

3) L'orario, le fermate ed il tragitto vengono annualmente definiti in accordo con le istituzioni scolastiche, sentita la Polizia municipale ed in relazione ad esigenze connesse alla gestione di specifiche attività, anche estive.

- 4) Gli itinerari sono articolati esclusivamente secondo percorsi che si estendono lungo la viabilità principale in modo da ridurre per quanto possibile la permanenza degli utenti sullo scuolabus e con l'obiettivo primario di evitare situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o della viabilità complessiva.
- 5) L'itinerario e la localizzazione delle fermate tiene conto:
 - del numero di mezzi disponibili
 - dei tempi necessari a percorrere i singoli itinerari
 - delle richieste pervenute da parte degli utenti
- 6) I punti di fermata, di norma ed ove possibile, sono segnalati da appositi cartelli, sono individuati in prossimità di strisce pedonali, riducendo al minimo l'attraversamento di strade ed evitando situazioni di pericolo. Non potranno essere previste fermate a distanze ravvicinate fra loro, ma si presterà particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate.
- 7) Non saranno permessi punti di sosta diversi o ulteriori rispetto a quelli indicati nel percorso annuale, fatte salve le modifiche di cui all'art.5.
- 8) All'inizio di ogni anno scolastico verrà consegnato a tutti gli addetti, alle Istituzioni scolastiche e alla Polizia municipale il percorso e l'elenco degli iscritti suddivisi per plesso, con relativi recapiti telefonici per le eventuali emergenze.

Art. 5 – MODIFICHE AL TRAGITTO E CAMBI DELLE FERMATE

- 1) Di norma il tragitto viene confermato con gli itinerari e le fermate dell'anno precedente. Può essere rivisto, in accordo con la ditta incaricata, in concomitanza di problemi alla viabilità, per motivi di traffico o di rischio nel normale percorso seguito dallo scuolabus.
- 2) Di norma, dall'avvio del servizio per ogni inizio d'anno scolastico, non sono ammesse nuove fermate, salvo casi eccezionali che dovranno essere segnalati e richiesti per iscritto.
(In ogni caso, ove accolta la richiesta, la stessa dovrà essere compatibile con gli orari già in corso, con la sicurezza e comunque tenendo conto dell'effettivo vantaggio dell'utenza in generale)
- 3) Per l'istituzione di nuove fermate si terrà conto:
 - dell'organizzazione del servizio e degli orari
 - dei tempi necessari a percorrere i singoli itinerari
 - della localizzazione degli utenti lungo gli itinerari
 - delle esigenze di sicurezza, sentita la Polizia municipale, ove necessario

Art. 6 – BENEFICIARI DEL SERVIZIO

- 1) Possono beneficiare del servizio di trasporto scolastico gli alunni frequentanti le Scuole dell'infanzia (pubblica e paritaria), la Scuola primaria e secondaria di 1° del Comune di Lignano Sabbiadoro, gli iscritti ai Centri estivi e al catechismo, purchè per quest'ultimo vi siano orari compatibili con il servizio reso per gli alunni della scuola dell'infanzia.
- 2) Gli alunni non residenti, ma frequentanti le citate Scuole, possono accedere al Servizio trasporto purché accettino i punti di raccolta individuati in ambito comunale.
- 3) In ogni caso, per l'accesso al servizio, è necessario presentare una domanda di iscrizione come previsto al successivo articolo.
- 4) Il servizio di trasporto scolastico è garantito agli alunni portatori di handicap, nel rispetto dei principi di cui alla Legge n° 104/92, con le modalità da definire in base alle specifiche esigenze ed alle caratteristiche dei mezzi utilizzati.
- 5) In ogni caso, ed in deroga alle priorità previste nel successivo articolo, sono ammessi al servizio gli alunni portatori di handicap o segnalati, purché frequentanti le Scuole in ambito comunale e che non necessitino di assistenza specifica. Diverse esigenze dovranno essere valutate congiuntamente ai Servizi sociali comunali.

Art. 7 – MODALITA' PER L'ACCESSO AL SERVIZIO E PRIORITA'

- 1) Gli utenti interessati al servizio dovranno presentare domanda di iscrizione per ogni anno scolastico, compilando apposito modulo, disponibile presso l'ufficio Politiche giovanili, sul sito del Comune o presso la segreteria della Scuola, con le modalità che verranno comunicate di anno in anno.
- 2) L'iscrizione viene fissata entro un termine anticipato, rispetto all'inizio dell'anno scolastico, per consentire l'organizzazione del Servizio, la definizione del tragitto e le relative fermate, in relazione agli effettivi iscritti.
- 3) Per gli iscritti in corso d'anno o in caso di variazioni d'indirizzo o di ritiro, la domanda e/o la segnalazione va inoltrata tempestivamente all'ufficio Politiche giovanili.
- 4) La conferma dell'ammissione al servizio avviene con il pagamento della quota d'iscrizione e la contestuale consegna del tesserino di abbonamento, sul quale vengono riportati nome e cognome dell'alunno,

Scuola di appartenenza, fermata e itinerario prescelto e recapiti telefonici e che dovrà essere sempre esibito a richiesta dell'autista o degli accompagnatori presenti negli scuolabus.

5) In mancanza del predetto tesserino gli utenti non saranno ammessi alla fruizione del servizio.

6) In caso di smarrimento o deperimento verrà fornito, a richiesta, un nuovo tesserino.

7) Le domande di iscrizione al servizio saranno accolte con i seguenti criteri di priorità:

1° residenza nel Comune di Lignano

2° distanza dell'abitazione dalla sede scolastica frequentata

3° precedenza per gli iscritti alla Scuola e alle classi di grado inferiore

8) Nel caso di domande eccedenti i posti disponibili sui mezzi di trasporto adibiti al Servizio scuolabus sarà predisposta una specifica lista d'attesa, che terrà conto delle priorità sopra indicate.

9) Eventuali domande presentate in corso d'anno scolastico potranno essere accolte in presenza di posti disponibili, compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, ovvero purché non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate prestabilite.

Art. 8 – OBBLIGHI PER I RICHIEDENTI IL SERVIZIO

1) L'iscrizione vincola il richiedente:

- a. ad accettare integralmente il presente regolamento e al rispetto delle norme in esso contenute
- b. al ritiro del proprio figlio presso la fermata prescelta o a indicare la persona delegata al ritiro in sua assenza
- c. al rispetto delle fermate prestabilite e degli orari comunicati
- d. al pagamento della quota d'iscrizione
- e. alla tempestiva comunicazione di eventuali modifiche previste per la fermata dei propri figli, o di ogni altra informazione utile ad evitare disagi al servizio (sospensioni o ritiri nella fruizione del servizio, malattie prolungate, ecc.)
- f. ad accettare la sospensione dal servizio in caso di comportamenti non idonei da parte dei minori trasportati o qualora si riscontrino altre inadempienze, come previsto dal presente regolamento.

Art. 9 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1) L'utilizzo del servizio si configura come un ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità e il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

2) Gli alunni all'interno dei mezzi di trasporto devono osservare un corretto comportamento:

- rimanere seduti durante la marcia e le manovre ed alzarsi solo ad automezzo fermo
- evitare atti che possano arrecare danno a sé o agli altri
- mantenere un comportamento corretto verso i compagni di viaggio, l'autista e l'accompagnatore
- usare un linguaggio conveniente, evitando comportamenti prepotenti o maleducati
- mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo e, più in generale, rispettare le regole impartite dall'autista e dall'accompagnatore
- attenersi alle indicazioni dell'autista in ordine alla sicurezza

3) L'autista ha la facoltà di interrompere la guida qualora ritenga vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro.

4) Ripetuti comportamenti scorretti da parte degli alunni saranno segnalati per iscritto dagli operatori addetti al servizio all'Amministrazione comunale che adotterà i seguenti provvedimenti, rendendo nota la situazione alle famiglie:

- a. richiamo verbale
- b. avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio
- c. sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo, senza rimborso della retta versata.

5) Nel primario interesse dei minori e al fine di prevenire situazioni di disagio e di rischio, con l'intento di evitare situazioni di bullismo e di prevaricazione, il Comune si impegna a segnalare alla Scuola fatti e comportamenti da parte degli utenti del servizio di trasporto.

6) La Scuola adotta, in collaborazione con il Comune, gli interventi educativi ritenuti opportuni al fine di concorrere a promuovere e sostenere il recupero di comportamenti adeguati e rispettosi tra l'utenza e verso gli addetti.

7) Nella eventualità di danni arrecati al mezzo od a terzi, il/i genitore/i sarà/nno chiamato/i a risarcire l'Amministrazione comunale, la Ditta incaricata del servizio di trasporto o altri soggetti coinvolti.

Art. 10 – ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS

- 1) L'accompagnamento sui mezzi per il servizio trasporto scolastico è obbligatoriamente garantito per le Scuole dell'infanzia ai sensi dell'art. 2 del D.M. 31.01.1997 e per gli alunni portatori di handicap con personale appositamente incaricato, ove necessario in presenza della prescritta certificazione.
- 2) E' previsto l'accompagnamento sugli scuolabus per il trasporto degli alunni frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria di 1°.
- 3) L'Amministrazione comunale per il servizio di accompagnamento potrà avvalersi di soggetti privati, di giovani in servizio civile o in borsa lavoro o di associazioni di volontariato con le quali potranno essere stipulate apposite convenzioni.
- 4) Agli accompagnatori compete nell'ambito delle proprie funzioni e in accordo con le disposizioni date dall'autista:
 - garantire la custodia e l'ordinato comportamento degli alunni durante il tragitto per salvaguardare la loro incolumità ed in particolare, controllare che gli stessi rimangano seduti nei posti loro assegnati.
 - tenere, nel rapporto con gli alunni, un comportamento consono al ruolo educativo assegnato.
 - curare le operazioni di salita e discesa degli alunni e la loro consegna ai genitori o adulti loro delegati alla fermata di pertinenza.
 - sorvegliare gli alunni durante gli attraversamenti.
 - segnalare tempestivamente eventuali comportamenti non idonei degli alunni.
 - controllare regolarmente il tesserino di abbonamento dei trasportati.
- 5) Nella eventualità di comportamenti non idonei da parte degli alunni, l'accompagnatore è tenuto ad ammonire verbalmente il minore interessato.
- 6) In caso di ripetuti comportamenti non adeguati ed ove l'ammonimento verbale non produca esiti, l'accompagnatore dovrà tempestivamente comunicare i fatti all'ufficio competente, tramite il proprio diretto superiore.

Art. 11 – COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI

- 1) Le famiglie degli utenti concorrono alle spese del servizio con le rette definite annualmente dalla Giunta comunale, che dovranno essere corrisposte con le modalità che saranno rese note agli utenti con apposita circolare.
- 2) L'avvenuto pagamento è confermato con la consegna del tesserino, che dovrà essere esibito ogniqualvolta sia richiesto dagli addetti al servizio e che verrà consegnato all'atto del pagamento della quota d'iscrizione.
- 3) Per utilizzi parziali del servizio, dovuti a richieste di iscrizione o ritiri in corso d'anno, dovrà comunque essere corrisposta per intero la retta d'iscrizione, salvo diverse previsioni della Giunta comunale, che potrà disporre in sede di definizione delle rette a carico dell'utenza.
- 4) Non potranno fruire del servizio gli utenti non in regola con il versamento dell'iscrizione.
- 5) In caso di inadempienze il Comune si riserva, dopo un primo sollecito scritto, l'emanazione di provvedimenti amministrativi al fine di invitare gli utenti fruitori del servizio a regolarizzare la propria posizione, applicando le norme vigenti in materia di recupero crediti.

Art. 12 – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- 1) Con richiesta scritta da parte dell'utente, potranno essere previste agevolazioni e/o esoneri dal pagamento della quota d'iscrizione a favore dei cittadini, residenti a Lignano, previa valutazione dell'ISEE o in caso di situazioni sociali documentate, con i criteri e le modalità stabilite annualmente dalla Amministrazione comunale.

Art. 13 – RESPONSABILITÀ DELLA DITTA APPALTATRICE

- 1) La ditta appaltatrice opera in conformità al capitolato d'appalto, assumendo ogni responsabilità sulla gestione del servizio, dei mezzi di proprietà, del proprio personale e sulle relative assicurazioni.
- 2) Assume ogni responsabilità riguardo i trasportati dal momento della salita sull'autobus con la consegna ad altro adulto incaricato della Scuola dopo il percorso di andata e fino alla discesa con la consegna al genitore o suo delegato, al ritorno.
- 3) In assenza del genitore o altro adulto delegato gli accompagnatori presenti sullo scuolabus adatteranno tutte le necessarie cautele suggerite dalla ordinaria prudenza, ivi inclusa l'assistenza del minore per l'attraversamento della strada, ove l'età e il contesto suggeriscano ragionevolmente il rientro autonomo a casa.

- 4) Di norma il rientro autonomo a casa è previsto per gli alunni della Scuola secondaria di 1° , salvo specifiche richieste scritte da parte delle famiglie con relative attestazioni in riferimento alla valutazione sull'autonomia del minore in relazione all'età e al contesto.
- 5) In caso contrario il minore sarà trattenuto sullo scuolabus sotto la responsabilità del trasportatore fino al termine del giro, e comunque fino all'arrivo del genitore, o suo delegato, che verrà opportunamente avvisato e invitato a ritirare il minore recandosi presso una delle fermate successive o in un altro luogo appositamente individuato.
- 6) Nell'impossibilità del genitore o di un suo delegato a presentarsi nel luogo e nell'ora convenuta entro il termine del percorso dello scuolabus, il minore sarà accompagnato presso il Comando di Polizia municipale, che provvederà alla consegna del minore al genitore e segnalerà il fatto all'ufficio Politiche giovanili.
- 7) Nell'ipotesi di eventuali successive analoghe inadempienze da parte dei medesimi genitori o loro delegati potrà essere prevista la possibilità di sospendere il servizio nei confronti dell'iscritto, senza che sia prevista alcuna restituzione delle rette versate.
- 8) La ditta incaricata avrà cura di comunicare tempestivamente all'ufficio le inadempienze riscontrate, segnalare tutte quelle circostanze e fatti rilevanti, avvenuti durante l'espletamento del servizio, che ne possano impedire o limitare il regolare svolgimento.
- 9) Qualora pervengano all'Amministrazione comunale segnalazioni circa comportamenti scorretti o servizio non conforme si procederà a carico della ditta secondo le previsioni del capitolato d'appalto.

Art. 14 – RECLAMI, SEGNALAZIONI

- 1) I reclami e le segnalazioni sul servizio offerto devono essere inoltrati per iscritto all'ufficio Politiche giovanili, che adotterà ogni provvedimento necessario per risolvere, ove possibile, i problemi segnalati.

Art. 15 – DATI PERSONALI E DIRITTO DI ACCESSO

- 1) I dati personali dell'utenza saranno utilizzati dall'ufficio Politiche giovanili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, ad esclusivi fini istituzionali.
- 2) I soggetti fruitori del servizio e chiunque vanti un interesse legittimo al riguardo potrà accedere alle informazioni e agli atti con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000 e dal regolamento comunale.

Art. 16 – NORME GENERALI E VERIFICHE SUL SERVIZIO

- 1) Il presente regolamento viene pubblicizzato con invio alle Istituzioni scolastiche, alla Polizia municipale, agli accompagnatori, alla ditta incaricata della gestione del trasporto scolastico. Viene inoltre pubblicato sul sito del Comune e lasciato in visione presso l'Ufficio comunale competente a disposizione degli interessati che ne facciano richiesta.
- 2) La gestione complessiva del servizio deve essere improntata a criteri di economicità e deve assicurare un utilizzo razionale dei mezzi preposti.
- 3) L'Amministrazione valuta annualmente l'efficienza ed efficacia del servizio in termini di funzionalità ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente.

Art. 17 – DECORRENZA E NORME FINALI

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio.
- 2) Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento si rinvia alle norme del Codice Civile ed alla legislazione di riferimento.